

Publicato il 28/03/2017

N. 00152/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00249/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

Raffaele Simone rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Bonomi e Marco Cinetto, domiciliato *ope legis* ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm. presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Visentin, Marika Sala e Roberto Toniolo, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di esclusione, all'esito della terza prova scritta, nell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, sessione di novembre 2016 (laurea magistrale) - sez. A, di cui il ricorrente ha avuto

conoscenza il 14 dicembre 2016, data di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale;
dell'intera procedura d'esame in relazione ai principi di segretezza e di anonimato della prova scritta e di tutti gli atti antecedenti, preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi a quello impugnato - ivi compresi il bando e i verbali dei componenti la Commissione esaminatrice e le graduatorie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Università degli Studi di Padova;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2017 il dott. Michele Pizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare la notifica del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami;

considerato che il ricorrente, in sede di udienza, ha preannunciato la prossima notificazione di un ricorso per motivi aggiunti;

preso atto della rinuncia alla domanda cautelare manifestata in udienza dalla parte ricorrente, con compensazione delle spese di lite della fase cautelare su accordo delle parti;

ritenuto di dover dare atto della suddetta rinuncia, con compensazione delle spese di lite della presente fase;

ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che hanno positivamente superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, sessione di novembre 2016, svoltosi presso l'Università degli Studi di Padova, dato che il ricorrente

ha impugnato l'intera procedura di esame chiedendone l'integrale caducazione.

Ritenuto inoltre che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal Codice del processo amministrativo, in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati, debba essere autorizzata la notificazione per pubblici proclami ai controinteressati del ricorso originario in epigrafe e che debba essere autorizzata, sin da ora, per ragioni di economia processuale, la notificazione per pubblici proclami ai controinteressati dell'eventuale ricorso per motivi aggiunti, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Università degli Studi di Padova, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Università degli Studi di Padova dal quale risulti:

- 1.- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3.- il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti;
- 4.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e degli eventuali motivi aggiunti;
- 5.- l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati, indicati come i soggetti che hanno superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, sessione di novembre 2016, svoltosi presso l'Università degli Studi di Padova;
- 6.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 7.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami

B.- In ordine alle prescritte modalità, l'Università degli Studi di Padova ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte del ricorrente, di copia del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti e della

presente ordinanza - il testo integrale del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti e della presente ordinanza, con espresso avviso:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che l'Università degli Studi di Padova:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, entro il termine perentorio del 20 aprile 2017, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Università degli Studi Padova, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

dà atto della rinuncia alla domanda cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 luglio 2017.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Grazia Flaim, Presidente FF

Marco Rinaldi, Referendario

Michele Pizzi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Michele Pizzi

IL PRESIDENTE
Grazia Flaim

IL SEGRETARIO